

Causa 231/83

Henri Cullet
e Chambre syndicale des réparateurs automobiles
et détaillants de produits pétroliers
contro
Centre Leclerc di Tolosa
e Centre Leclerc di Saint-Orens-de-Gameville

(domanda di pronunzia pregiudiziale,
proposta dal Tribunal de commerce di Tolosa)

« Disciplina nazionale del prezzo dei carburanti »

Massime

1. *Concorrenza — Norme comunitarie — Obblighi degli Stati membri*
(Trattato CEE, artt. 5, 2° comma, e 85, n. 1)
2. *Concorrenza — Norme comunitarie — Normativa nazionale sul prezzo dei carburanti — Compatibilità*
(Trattato CEE, artt. 3, lett. f), 5, 85, 86)
3. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Regime dei prezzi — Ammissibilità — Presupposti*
(Trattato CEE, art. 30)
4. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Normativa sul prezzo dei carburanti — Divieto — Criteri*
(Trattato CEE, art. 30)

1. Benché le norme di cui all'art. 85, n. 1, del trattato riguardino il comportamento delle imprese e non già i provvedimenti legislativi o regolamentari degli Stati membri, questi sono tuttavia tenuti, in

forza dell'art. 5, 2° comma, del trattato, a non recare pregiudizio, mediante le loro norme nazionali, all'applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario e all'efficacia degli atti di esecuzione di

questo e ad astenersi dall'emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le norme di concorrenza che valgono per le imprese.

2. Gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato non ostano ad una disciplina nazionale che contempli la fissazione, ad opera delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.
3. I regimi che disciplinano i prezzi, validi indistintamente per le merci nazionali e per quelle importate, non costituiscono di per sè misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, ma possono produrre detto effetto quando i prezzi si collocano ad un livello tale che le merci im-
- portate sarebbero sfavorite rispetto alle identiche merci nazionali, vuoi perché non potrebbero venir smerciate con profitto nelle condizioni stabilite, vuoi perché il vantaggio concorrenziale risultante da costi di produzione inferiori sarebbe soppresso.
4. L'art. 30 del trattato osta alla disciplina nazionale che contempli la fissazione, ad opera delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti qualora il prezzo minimo sia determinato con riguardo ai soli prix de reprise delle raffinerie nazionali e questi prezzi di ripresa siano vincolati al prezzo massimo calcolato con riguardo ai soli costi di produzione delle raffinerie nazionali nell'ipotesi in cui le quotazioni europee per i carburanti differiscano da questi di oltre l'8 per cento.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT del 23 ottobre 1984 *

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. La questione sollevata

Con ordinanza del 1° agosto 1983, il presidente del Tribunal de commerce di Tolosa vi ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale:

« Se gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea vadano interpretati nel

senso che vietano che in uno Stato membro vengano introdotti, con legge o con regolamento, prezzi minimi imposti alla vendita ai consumatori, al distributore, di carburanti (benzina normale, super e nafta) sistema che obbliga il dettagliante, cittadino di uno qualunque degli Stati della Comunità, ad attenersi al prezzo minimo stabilito ».

A prima vista questa formulazione rivela una forte analogia con la questione sulla quale si è pronunciato l'avvocato generale Darmon nel procedimento 229/83 (Leclerc) il 3 ottobre scorso. Dal mio esame dei fatti e soprattutto dalla normativa in materia fran-

* Traduzione dall'olandese.